CAMERA DEI DEPUTATI N. 1209

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MATACENA

Disciplina delle prestazioni e dei servizi di ingegneria

Presentata il 13 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 23 novembre 1939, n. 1815, nel quadro delle disposizioni per impedire l'esercizio di attività professionali in forma anonima ha stabilito, all'articolo 2, il divieto di costituire, esercitare o dirigere società, sia di persone sia di capitali, aventi lo scopo di dare prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria, comminando nel caso di mancata osservanza sanzioni penali.

L'obsolescenza di detta normativa è a tutti evidente in ragione dell'esperienza, come in altri Paesi nel mondo, di complesse organizzazioni per l'esercizio in forma di impresa delle predette attività professionali, essenzialmente di natura tecnica; esperienza ormai consolidata dalla legittimazione correlata all'ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale.

In proposito, fin dalla sentenza n. 17 del 1976, la Corte costituzionale aveva auspicato un intervento legislativo chiarificatore, ancora non realizzato e divenuto necessario ed indifferibile, anche alla luce dei princìpi affermati, con ripetute sentenze, dalla Corte di cassazione (tra le molte le nn. 7263, 7264 e 7265 del 3 marzo 1986) e del Consiglio di Stato (V sezione, n. 314 del 4 aprile 1990), nonché in conseguenza di molteplici, peraltro parziali e lacunosi, riconoscimenti legislativi di cui alle leggi 2 maggio 1976, n. 183, 30 gennaio 1979, n. 20, 9 febbraio 1979, n. 38, 12 febbraio 1981, n. 17, 6 agosto 1981, n. 456 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 333, 18 maggio 1989, n. 183, 5 giugno 1990, n. 135, 26 febbraio 1992, n. 211 e, da ultimo, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, sui lavori pubblici.

Pertanto non è più dilazionabile l'approvazione di una normativa che regoli l'espletamento delle articolate e complesse prestazioni e servizi di ingegneria, nei rapporti sia di diritto privato sia di diritto pubblico, con individuazione dei soggetti abilitati all'espletamento di tali attività, siano essi singoli professionisti od organizzazioni anche in forma di società di capitali.

Ricordando che già nella IX legislatura il Parlamento ha esaminato ben cinque proposte di legge sulle società di ingegneria e che altre proposte per la disciplina delle attività di ingegneria sono state presentate nella XI legislatura (il 23 aprile 1992, atto Camera n. 200, ed il 27 marzo 1993, atto Camera n. 2417, e in quella in corso (il 18 aprile 1994, atto Camera n. 224), preciso che la presente proposta di legge è finalizzata non solo al definitivo riconoscimento in sede legislativa delle società di ingegneria, ma anche a soddisfare l'esigenza di mettere ordine nell'intero settore dei servizi tecnici e delle prestazioni afferenti gli interventi preliminari, complementari o successivi alle attività di costruzione e manutenzione di opere di ingegneria civile, sia pubbliche sia private, di assetto del territorio e di tutela ambientale.

Tutto ciò senza alcuna anacronistica riserva, bensì garantendo la più ampia libertà di circolazione di prestazioni e servizi anche nei confronti delle più organizzate forme di impresa che, assicurando oltrettutto qualificata occupazione, costituiscono un'importante realtà economica del Paese, foriera dello sviluppo tecnologico ed industriale in Italia e nel mondo.

La proposta di legge che sottopongo alla vostra valutazione, dopo avere definito (articolo 1) le prestazioni ed i servizi, con l'individuazione (articolo 2) dei soggetti autorizzati all'espletamento delle attività, con le relative responsabilità (articolo 6), stabilisce precise ed opportune incompatibilità (articolo 8) al fine di mantenere distinto, nello specifico processo realizzativo, le attività propedeutiche e progettuali da quelle esecutive.

Ulteriori punti qualificanti della presente proposta di legge sono costituiti dalla previsione per le società di ingegneria, dell'obbligo di nomina di un direttore tecnico, che sia ingegnere iscritto all'albo professionale da almeno dieci anni, e di un *project manager* (cioè un funzionario dipendente della società) per ogni contratto, al fine del coordinamento e del controllo delle prestazioni e dei servizi da eseguire.

Particolare rilevanza, infine, è stata attribuita alla certificazione dei sistemi operativi interni, che l'articolo 4, comma 5, della presente proposta di legge prevede come condizione assoluta per la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle società di ingegneria.

Le norme contenute nella presente proposta di legge, nel disciplinare il complesso delle predette attività, consentiranno agli operatori di affrontare meglio la concorrenza delle agguerrite società straniere del settore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Prestazioni e servizi di ingegneria).

1. Si definiscono prestazioni e servizi di ingegneria le attività previste dal regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, e dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 18 giugno 1992, n. 92/50, Allegato I-A, categoria 12.

ART. 2.

(Soggetti autorizzati all'espletamento).

1. La prestazione dei diversi servizi di cui all'articolo 1 è assicurato:

a) da professionisti, in forma singola od associata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, nel rispetto della normativa relativa alle singole professioni;

b) dalle società di ingegneria di cui all'articolo 3.

ART. 3.

(Società di ingegneria).

1. Le società di ingegneria possono essere costituite nelle forme e nei modi di cui ai capi V, VI e VII del titolo V e al capo I del titolo VI del libro V del codice civile.

2. L'oggetto sociale delle società di cui al comma 1 deve comprendere uno dei seguenti servizi o prestazioni: studi di *marketing*; analisi economico-finanziarie; studi di fattibilità; analisi territoriali, socio-economiche, fotogrammetriche, prove materiali; piani di sviluppo; progetti di massima; progettazione esecutiva e di dettaglio; ingegneria di processo e tecnologica; programmazione e coordinamento degli interventi; *project management*; *general con-*

tracting; preparazione delle specifiche tecniche; assistenza tecnica al montaggio, all'avviamento, alla commercializzazione, legale, agli approvvigionamenti, all'esercizio, alla gestione generale, finanziaria; *expediting*; supervisione e direzione dei lavori; addestramento personale di conduzione e manutenzione; collaudo opere e forniture; ristrutturazione e ottimizzazione impianti esistenti; consulenze e ricerche specifiche; redazione di mappe; servizi geologici, geofisici e di indagine geotecnica e geognostica, programmazione urbanistica e di assetto del territorio.

3. Nelle società di capitali o nelle società di persone il capitale sociale, interamente versato, non può essere inferiore a lire cento milioni.

4. Le società di ingegneria devono avvalersi dell'opera intellettuale di soggetti iscritti agli albi professionali e, per ogni contratto, di un funzionario dipendente dalla società incaricato del coordinamento e del controllo delle prestazioni e dei servizi da eseguire.

5. I dipendenti delle società di cui al comma 4 non possono svolgere attività in concorrenza con quella svolta dalla società di cui sono dipendenti.

ART. 4.

(Costituzione della società).

1. L'atto costitutivo della società di ingegneria, oltre quanto previsto dalle disposizioni del codice civile per la forma societaria prescelta, deve specificatamente stabilire:

a) il riferimento, nell'oggetto sociale, alle prestazioni ed ai servizi di ingegneria di cui all'articolo 1;

b) la nomina di un direttore tecnico che deve essere un ingegnere iscritto nel relativo albo professionale da almeno dieci anni.

2. La ragione sociale della società deve essere seguita dalla dicitura: « Società di ingegneria ».

3. L'atto costitutivo e lo statuto sociale devono essere depositati o registrati secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile per la forma societaria prescelta.

4. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Registro nazionale delle società di ingegneria, alla cui tenuta provvede un comitato nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo quanto previsto da un apposito regolamento da emanare con decreto dello stesso Ministro.

5. Ai fini dell'iscrizione la società è tenuta a presentare idonea certificazione di qualità dei sistemi operativi interni ai sensi della vigente normativa comunitaria.

ART. 5.

(Disciplina professionale).

1. Ai professionisti iscritti agli albi professionali si applica la disciplina degli ordini professionali di rispettiva appartenenza.

ART. 6.

(Responsabilità).

1. I professionisti che svolgono le prestazioni ed i servizi di cui all'articolo 1 devono firmare gli elaborati che redigono ed assumono personalmente la responsabilità degli atti eseguiti, anche se l'esercizio della professione costituisce elemento di attività organizzata a norma dell'articolo 3.

ART. 7.

(Attività di intermediazione).

1. I soggetti di cui all'articolo 2 non possono esercitare attività di intermediazione tra i committenti ed i terzi abilitati al compimento delle prestazioni e dei servizi indicati all'articolo 1.

ART. 8.

(Rapporti con la pubblica amministrazione).

1. Le amministrazioni pubbliche, centrali, periferiche e locali e gli enti di diritto pubblico possono affidare, ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, l'esecuzione delle prestazioni e dei servizi di ingegneria di cui all'articolo 1 ai soggetti indicati all'articolo 2.

2. Ai fini di cui al comma 1 non si possono effettuare discriminazioni in ragione della natura dei soggetti.

3. Le attività ed i servizi, comunque affidati ai sensi del comma 1, devono essere assistiti da garanzia assicurativa per la responsabilità civile e professionale a beneficio del committente e dei terzi.

4. Le società di cui all'articolo 3 prestano le garanzie assicurative anche per le prestazioni ed i servizi eseguiti, per conto delle stesse società, dalle persone incaricate.

5. Gli affidatari di prestazioni e servizi di ingegneria non possono partecipare né direttamente né indirettamente alle gare per l'aggiudicazione dei lavori cui si riferiscono le prestazioni od i servizi espletati.

6. Ai lavori di cui al comma 5 non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato, direttamente o per persona interposta, all'affidatario dell'incarico.

7. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

8. Gli atti ed i controlli posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli.

9. Nel caso di affidamento a società restano ferme la responsabilità di questa verso il committente ed i terzi, nonché quella personale dei professionisti incaricati di svolgere le prestazioni ed i servizi di ingegneria.